



Dipartimento delle Politiche Fiscali

FEDERALISMO FISCALE

Risoluzione del 20/02/2002 n. 4

Oggetto:

Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. TOSAP. Occupazioni del sottosuolo pubblico da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi. Art.

18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. Criteri per l'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Sintesi:

Si forniscono precisazioni in ordine all'applicabilità dell'esenzione di cui all'oggetto alle occupazioni di sottosuolo pubblico con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione.

Testo:

Con la nota sopradistinta si chiede se l'esenzione dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) di cui all'art. 49, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione stessa, possa essere accordata anche nel caso in cui detta devoluzione interessi solo una parte degli impianti in questione.

Al riguardo, si deve premettere che la disciplina delle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è stata oggetto di una completa riformulazione ad opera dell'art. 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, che ha dettato nuovi criteri di determinazione della tassa basati sul prodotto tra il numero degli utenti e le tariffe previste nella disposizione in esame. Inoltre, nella circolare n. 32/E del 28 febbraio 2000, è stato precisato che il nuovo criterio di determinazione della tassa non è incompatibile con le disposizioni esonerative di cui all'art. 49, lettera e), del D. Lgs. n. 507 del 1993.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne in particolare la questione prospettata, si ritiene che, dalla lettura del citato art. 49, non emergono elementi determinanti per escludere l'esonero parziale dalla tassa. Pertanto, si deve concludere che, anche nell'ipotesi in cui sia stata prevista la devoluzione gratuita al comune o alla provincia, al termine della concessione, di una sola parte degli impianti, siano stati rispettati i requisiti previsti dalla legge e si debba quindi dar luogo all'esenzione prevista dalla legge.

Occorre comunque sottolineare che l'esenzione in questione deve essere accordata dall'ente locale in misura direttamente proporzionale all'entità degli impianti di cui se ne è prevista la devoluzione gratuita al termine della concessione e, a questo proposito, dato il particolare criterio di commisurazione introdotto dall'art. 18 della Legge n. 488 del 1999, è necessario che gli enti locali prevedano forme di calcolo adattate a tale modalità. Un esempio potrebbe essere quello di applicare alla tassa complessivamente dovuta la percentuale scaturente dal rapporto tra gli impianti non suscettibili di devoluzione al termine della concessione ed il totale degli impianti stessi.